

Lanerossi
Settimana
calda
per l'Eni

Settimana «calda» per le fabbriche Lanerossi, investite da una serie di iniziative sindacali (assemblee, da oggi, e uno sciopero di 4 ore venerdì) in risposta al rifiuto dell'Eni di fornire le garanzie chieste in vista della cessione ai privati del gruppo tessile.

Com'è noto è prevista per oggi la presentazione delle definitive offerte di acquisto all'Eni da parte dei privati interessati all'acquisto: si tratta di Marzotto, Doluss Mieg, Bertrand e Benetton-Inghirami.

La settimana scorsa le organizzazioni sindacali avevano avanzato all'Eni una proposta precisa. Non un'opposizione di principio alla «privatizzazione», ma la richiesta che l'Eni conservasse comunque una quota - anche minima - di partecipazione per garantire un adeguato sistema di relazioni industriali. Per non ripetere, insomma, quello che è successo ai lavoratori Alfa col passaggio dall'Iri alla Fiat. Ma la risposta dell'Eni è stata un secco «no».

Perché non basta la «riforma» del mercato ristretto
Borsa aperta ai «piccoli»?

La Consob ha deliberato che dal 1° luglio prossimo le sedute del «mercato ristretto» saranno tenute secondo una nuova regolamentazione. Gli obblighi a carico delle società che vorranno quotarsi al «ristretto» saranno ridotti rispetto a quanto stabilito: è previsto un capitale minimo di 1 miliardo, il preventivo collocamento sul mercato di almeno il 10% delle azioni, la chiusura in utile del bilancio.

ANGELO DE MATTIA

Il mercato ristretto continua ad essere concepito, nella riforma, come una sorta di «luogo d'attesa» per la quotazione in Borsa. Dalla prevista facilitazione dell'ammissione alle quotazioni potrebbe derivare un qualche beneficio per la media e piccola impresa. Tuttavia, al «ristretto», sono oggi quotate numerose banche popolari, la mancata revisione del cui ordinamento creerà indubbiamente ostacoli al raggiungimento delle finalità che col «ristretto» si vogliono perseguire. In base alla vigente normativa, infatti, l'ammissione a socio presso le cooperative di credi-



risprudenza prima (una famosa decisione della Cassazione), e, soprattutto, la legge poi (la «281» del 1985) hanno fatto divieto di subordinare il trasferimento delle azioni al «mero gradimento» degli organi della società: si tratta di un passo avanti, anche se non è da escludere qualche possibilità di elusione della norma. Altrettanto però non è stato previsto per le cooperative di credito. Di qui la necessità di cogliere l'occasione, non per limitarsi a proporre un mero intervento legislativo sulla clausola di gradimento, come si vorrebbe, ma per partire di qui ad affrontare la generale riforma delle banche popolari e delle casse rurali.

Si tratta di categorie di banche - disciplinate da leggi risalenti a 50 o a 40 anni fa - che, oggi, in un processo di profonda trasformazione, debbono riconsiderare strutture, assetti proprietari ed operativi non per far venire meno la cooperazione nel reddito - sorretta, tra l'altro, dagli articoli 45 e 47 della Costituzione - ma per arricchirla di caratteri imprenditoriali, di innovati-

vi e di capacità propulsive, soprattutto della media e piccola impresa. In questo quadro, la clausola di gradimento va superata ancorando l'ammissione a socio a precisi, limitati e trasparenti criteri e facendo di questi organismi bancari veri soggetti di democrazia economica. Su di un altro versante, va ampliato il numero massimo delle azioni detenibili da ciascun socio.

Questione importante è, poi, quella dei benefici fiscali, diretti o indiretti, di cui fruitrici delle cooperative di credito, che probabilmente dovrebbero essere ancorati alla struttura dimensionale, consentendo anche il mantenimento della forma cooperativa oltre certi limiti di grandezza, allorché cioè il concetto della mutualità, della solidarietà e della democrazia economica assume connotazioni diverse, ma escludendo in questo caso agevolazioni fiscali. Ruolo e distinzione dei controlli - oggi esercitati da Bankitalia, come su tutte le altre banche, e dal ministero del Lavoro - caratteri del «localismo», di cui banche popolari

CHE TEMPO FA



IL TEMPO IN ITALIA: l'anticiclone atlantico estende gradualmente la sua influenza all'Europa centrale e all'area mediterranea; nello stesso tempo la circolazione di aria umida ed instabile che nei giorni scorsi ha interessato particolarmente le regioni settentrionali e quelle centrali è in fase di graduale attenuazione.

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali e su quelle centrali scarse attività nuvolose ad ampia zona di sereno. Si possono avere addensamenti nuvolosi pomeridiani in prossimità della fascia alpina e della dorsale appenninica. Sulle regioni meridionali cielo nuvoloso con possibilità di piovaschi o temporali ma con tendenza a miglioramento.

VENTI: generalmente deboli provenienti dai quadranti settentrionali.

MARI: mossi o poco mossi tutti i mari italiani.

DOMANI: condizioni prevalenti di tempo buono su tutte le regioni italiane con cielo sereno o scarsamente nuvoloso. Addensamenti nuvolosi pomeridiani in prossimità della fascia alpina e della dorsale appenninica. Temperatura in aumento.

MERCOLEDI: tendenza ad aumento della nuvolosità a cominciare dalle regioni settentrionali; al Centro, al Sud e sulle isole prevalenza di tempo buono con cielo sereno o scarsamente nuvoloso.

GIOVEDÌ: sulle regioni settentrionali e su quelle centrali nuvolosità irregolare con alternanza di schiarite. Queste ultime tenderanno a diventare ampie e persistenti a cominciare dal settore nord-occidentale. La nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle regioni centrali. Sulle regioni meridionali tempo generalmente buono con cielo in prevalenza sereno.

Treni
Da domani
ancora
disagi

Si profilano nuovi disagi nei trasporti a causa di diverse agitazioni sindacali. La più vicina riguarda i treni: in alcuni compartimenti importanti (Roma, Bari, Bologna) i macchinisti aderenti a comitati provvisori di sciopero che affermano di non far capo a nessuna sigla sindacale hanno proclamato un'astensione di 24 ore che dovrebbe partire dalle ore 16 di domani fino alle 16 di mercoledì 24.

Sempre nelle Fs la Fisals ha invece proclamato sciopero dal 6 luglio. I piloti dell'Ampe si fermano giovedì e venerdì (dal 7 al 12 luglio invece quelli dell'App). Quattro ore di sciopero al giorno infine nei traghetti.

Nonostante le reciproche aspettative
Cala l'interscambio tra Italia e Unione Sovietica

L'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Unione Sovietica continua a diminuire mentre aumenta il passivo dell'Italia. Dai dati statistici dei primi due mesi del 1987 emerge infatti che, nei confronti dello stesso periodo dell'anno precedente, le importazioni italiane sono diminuite dell'11 per cento, le esportazioni sono diminuite del 22,2 per cento e l'interscambio del 14,9 per cento. C'è stato anche un lieve aumento del passivo dell'Italia che è passato da 322 miliardi di lire nel 1986 (gennaio-febbraio) a 326 miliardi nel 1987. L'interscambio commercia-

INTERSCAMBIO TRA ITALIA E URSS (miliardi di lire)			
(GENNAIO-FEBBRAIO 1987)			
	1986	1987	Variazione
IMPORT ITALIA	676.690	601.690	-11,0
EXPORT ITALIA	354.622	275.546	-22,2
INTERSCAMBIO	1.031.312	877.236	-14,9
BILANCIA	-322.068	-326.144	

continua flessione dell'interscambio, nonostante che i dirigenti dei due paesi abbiano più volte manifestato la volontà politica di incrementare le relazioni economiche e commerciali.

Del resto una testimonianza della fiducia del mondo eco-

Concerto e dibattiti Fiom
A Venezia Cipputi
cerca il dialogo
col mondo dei giovani

VENEZIA. «Occupazione, ambiente, giovani»: questo il titolo di un ricco cartellone di iniziative culturali e politiche allestite in questi giorni dalla Fiom veneziana. Le iniziative terranno banco a Venezia nei prossimi mesi anche se il primo appuntamento, sabato sera, ha già ottenuto un notevole successo di pubblico. Di fronte a una piazza Ferretto stracolma di gente, si è tenuto un concerto del musicista Luca Semese. La piazza era piena soprattutto di giovani ma molti erano anche gli operai della grande zona industriale di Porto Marghera. Soprattutto ai giovani si è ri-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Mario Nenni D'Orazio, Angelo Mazzeri e Nicola Tietci

Domanda: 2 milioni, gli eventuali redditi soggetti a ritenuta di imposta alla fonte in via definitiva (interessi bancari o postali, premi, vincite, ecc.) e i redditi esenti da Irlpe come: pensioni sociali, pensioni o assegni per invalidità civile, interessi sui Bot, Cct, ecc. Non va considerata l'indennità di accompagnamento.

Risposta: Nel modulo vanno forniti i dati identificativi (cioè i redditi) per ciascuna componente del nucleo familiare. Esso va rinfornato però soltanto dal pensionato/a interessato e non si richiede l'autenticazione della firma.

Domanda: Torniamo a parlare, dopo alcune settimane, di una questione scottante. E questa volta lo facciamo non esimentoci dallo scrivere un adeguato commento.

Risposta: Non si tratta, purtroppo, di un caso personale - come scrive il lettore - né di questione riguardante soltanto gli ex appartenenti alla Guardia di Finanza, ma di mancanza assoluta di sensibilità di coloro che hanno avuto il compito di amministrare lo Stato e i suoi dipendenti.

Domanda: La responsabilità prima di tutto sta nell'indifferenza e nell'incapacità espresso dai vari governi che si sono alternati nel corso di tanti anni, e degli amministratori di tanti enti pubblici nell'assolutamento dei bisogni e del diritto dei loro dipendenti ad acquisire tempestivamente la liquidazione delle spettanze in ragione dei servizi prestati e delle contribuzioni versate.

Risposta: Si è certamente arrivati a livelli assolutamente inaccettabili - come dimostrano esaurientemente i servizi e le denunce emerse dall'inchiesta condotta sull'Unità da Vincenzo Vasile, nei numeri di giovedì 7, sabato 9, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 22, domenica 24 e martedì 26 maggio 1987. Una situazione inaccetta-

Mezzi istruttori
nella tutela giurisdizionale del pubblico impiego

Il processo amministrativo davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato è regolato dalle norme contenute nel R.D. 26/6/1924 n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato), nel R.D. 17/8/1907 n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e nella legge 6/12/1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali).

È noto come, davanti al giudice amministrativo, mezzi istruttori tipici del processo civile (prova testimoniale, interrogatorio, giuramento, ecc.) non siano esperibili, essendo consentita un'attività istruttoria volta solo ad acquisire documenti utili alla decisione dell'amministrazione convenuta in giudizio o da altra pubblica amministrazione.

Ora, se tale limitazione poteva trovare una qualche giustificazione in sede di giurisdizione generale di legittimità (attesa la peculiarità di detto giudizio, volto a conoscere

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myrta Moshè e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

risoluzione amministrativa, si provvederà alla emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970 n. 300 e 11 agosto 1973 n. 533. Il disegno di legge sulla riforma delle norme di procedura nei giudizi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato aveva previsto, per la materia del pubblico impiego, l'introduzione di alcuni mezzi istruttori volti ad ampliare la tutela dei dipendenti, ma lo scioglimento del Parlamento ne ha impedito l'approvazione.

Intanto, la Corte Costituzionale ha provveduto ad anticipare il legislatore con due sentenze che hanno attenuato quelle differenze tra il processo civile e quello amministrativo: la prima ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 21 u.c. della legge 1034/71, nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecuti-

Attenzione, riconsegnare i moduli per gli assegni

Quando i pensionati possono denunciare all'Inps i propri redditi al fine di verificare il loro diritto agli assegni familiari? E da più di un anno che, causa la misura dei redditi, non ho diritto agli assegni familiari sulla pensione.

Paolo Frezza
Roma

L'Inps ha stampato i moduli Red-TS-pens. 86 e 87 che i pensionati devono compilare riportando su di essi i redditi conseguiti rispettivamente nell'anno solare 1985 e nell'anno 1986. Coloro che riscuotono la pensione nei mesi pari, nel mese di giugno assieme alla pensione avranno ricevuto i detti moduli, mentre i riscuotono la pensione nei mesi dispari.

Sui moduli sono prestampati i dati indicativi del pensionato e della pensione; delle tre copie ricevute due copie compilate devono essere restituite all'Inps (che ne consegnerà una al Comune di residenza del pensionato). Se non si restituisciono i moduli, l'Inps toglierà gli assegni e provvederà al recupero di quelli già pagati.

Si ricorda inoltre, che i redditi da considerare sono quelli conseguiti dal pensionato, dal coniuge anche se non convivente, dai figli minori di età e dagli altri soggetti conviventi, per i quali il pensionato ha diritto agli assegni familiari anche se materialmente non li percepiscono per ragioni reddituali.

Per ogni componente il nucleo familiare vanno dichiarati tutti i redditi conseguiti per ciascun anno e per ciascuno di essi si devono considerare anche, qualora risultino, per ogni anno, quelli di importo superiore

Personale non di ruolo e indennità di fine rapporto

Cara Unità, ti scrivo a nome di un gruppo di colleghi i quali vorrebbero sapere dai tuoi esperti i termini precisi di una sentenza della Corte Costituzionale (di cui abbiamo sentito parlare senza conoscerne i termini) che ha affrontato la questione del trattamento

di fine rapporto per i lavoratori non di ruolo. Grazie.

Giovanni Romeo, Roma

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 24 luglio 1986 n. 208, ha dichiarato illegittima la norma di cui all'art. 9, comma 1, d.l. 4.4.1947 n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità di fine rapporto per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto, non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

Sostiene la Corte che deve ritenersi costante con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore, per qualsiasi

rapporto, conseguita dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo: da un lato, perché è intrinsecamente contraddittorio istituire una sorta di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno «status» (posizione di ruolo) e la perdita di una parte del compenso per il lavoro prestato, trattandosi evidentemente di entità eterogenee e non comparabili; dall'altro, perché la distinzione tra il servizio di ruolo e non di ruolo non può certo legittimare la totale perdita della indennità di fine rapporto relativamente al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale. □ P.L.P.

Decreti Fs per le anzianità progressse

In riguardo alla legge n° 842/86 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1987 riguardante l'integrazione dell'articolo 7 della legge n° 85 relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, desidererei sapere se gli interessati devono fare domanda alle rispettive amministrazioni, nel mio caso le Fs.

Giuseppe Zaccchia
Pinarolo Po (Pavia)

L'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha emanato una circolare con la quale comunica che i decreti di ricostruzione della pensione, in applicazione di quanto disposto dalla legge 942/86 riguardante le «anzianità regressse», saranno emessi secondo l'ordine cronologico delle date di collocamento a riposo dei singoli aventi diritto.

Quantità anni e «passaggi» per la pensione definitiva

Vorrei segnalare un caso che, anche se personale, credo emblematico del trattamento che lo Stato e la sua burocrazia riservano ai suoi ex-dipendenti.

Ho cessato il mio servizio attivo come Appuntato della Guardia di Finanza il 10 marzo 1982 e ad oggi non percepisco ancora la pensione definitiva.

Dalla documentazione che ho raccolto, risulta che la mia pratica ha stazionato per due anni presso il Comando della G.D.F. di Rovigo, per un anno alla Corte dei Conti del Veneto e da un altro anno giace alla Tesoreria Provinciale di Livorno!

Crede che in ogni caso si trattava di compiere accertamenti di relativa complessità, infatti, tenendo conto